



COMUNE DI ZANÈ

PROVINCIA DI VICENZA

N. DC / 13 / 2023

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

I convocazione pubblica seduta

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2023

Il giorno Ventisei del mese di Aprile dell'anno Duemilaventitre nella solita sala delle adunanze.

Con lettera di convocazione trasmessa nei modi e nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del sig. **BERTI ROBERTO**, Sindaco, e con la partecipazione del Segretario Comunale **GRAZIANI RENATO**.

Fatto l'appello risultano:

Cognome e Nome	Qualifica	Presente/Assente
BERTI ROBERTO	Sindaco	Presente
POZZER GIUSEPPE	CONSIGLIERE	Presente
CAROLLO SILVIA	CONSIGLIERE	Presente
ZAVAGNIN ADALBERTO	CONSIGLIERE	Presente
VEZZARO MONICA	CONSIGLIERE	Presente
CARRETTA LUCA	CONSIGLIERE	Assente G.
COCCO REMIGIO	CONSIGLIERE	Presente
THIELLA MARIA LAURA	CONSIGLIERE	Presente
BOSCATO ASTRID	CONSIGLIERE	Presente
BALASSO ANTONIO	CONSIGLIERE	Presente
CERVO ANNA	CONSIGLIERE	Presente
BUSIN SEBASTIANO	CONSIGLIERE	Presente
GRAZIANI SILVIA	CONSIGLIERE	Presente

Presenti n. 12 assenti n. 1

Essendo quindi legale l'adunanza, il Presidente invita il Consiglio a discutere sull'oggetto suindicato.

Relatore : Vice Sindaco Pozzer Giuseppe.

Il relatore espone la proposta di deliberazione in esame.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 363 del 03/08/2021 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il “metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 – MTR2”;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

RICHIAMATO in particolare l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo, in particolare, che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente, il quale assume le pertinenti determinazioni e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario;

TENUTO CONTO CHE il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

a) dichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritte dai legali rappresentanti dei soggetti che hanno redatto il piano, attestanti la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

b) la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

TENUTO CONTO CHE nel territorio in cui opera il Comune di Zanè è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, il Consiglio di Bacino “Vicenza”, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

ESAMINATO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti predisposto dal soggetto gestore del servizio, ivi incluso il Comune, in quanto soggetto gestore delle tariffe e dei rapporti con l'utenza, il quale espone un costo complessivo di € 667.861,00 ed un gettito tariffario massimo, tenuto conto del limite massimo di crescita previsto dall'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 363/2021;

PRESO ATTO che il Consiglio di Bacino “Vicenza” ha provveduto con nota del 16/05/2022 prot. n. GE 2022/0000705 (ns. prot. 0005882 del 16/05/2022) alla validazione del PEF 2022-2025 e all'invio della relazione di accompagnamento relativa alla validazione ed alla verifica dei requisiti di completezza, coerenza e congruità;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 30.05.2022 di presa d'atto del PEF rifiuti pluriennale 2022-2025;

VISTO il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 01/07/2020;

VISTO in particolare l'art. 13 del citato regolamento comunale, il quale stabilisce che la tariffa è

determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

VISTI, inoltre:

- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;

VISTO, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

RICHIAMATO il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, come sopra validato dal Consiglio di Bacino "Vicenza", il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

VISTO l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

ESAMINATE inoltre le "Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L. 147/2013", emanate dal Dipartimento per le finanze del Ministero dell'economia e delle finanze in data 31 dicembre 2021 e aggiornate in data 28 gennaio 2022;

TENUTO CONTO CHE secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 8, della deliberazione ARERA n. 363/2021, "fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente";

RICHIAMATA la determinazione ARERA n. 2/DRIF del 4/11/2021, la quale prevede, al punto 1.4, che: "dal totale dei costi del piano economico finanziario sono sottratte le seguenti entrate:

- a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;
- b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
- d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente";

DATO ATTO CHE l'importo complessivo del gettito che deve essere ottenuto dalla Tassa sui Rifiuti anno 2023 per garantire la copertura dei costi, tenendo conto delle componenti da detrarre indicate dalla determinazione ARERA n. 2/2021 è determinato come segue:

Totale costi del piano economico-finanziario anno 2023 €	671.006,00	-
Detr. comma 1.4 della determina n.2/DRIF/2021	€	3.145,00 =
Totale gettito tari	€	667.861,00

PRESO ATTO CHE la copertura del costo delle agevolazioni sulla TARI di cui all'art. 23 del vigente Regolamento per la disciplina della TARI, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 660, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

RITENUTO di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario "PEF 2022-2025" riportato nell'allegato "A" succitato, tra utenze domestiche e non domestiche come segue:

- 75% a carico delle utenze domestiche;
- 25% a carico delle utenze non domestiche;

RITENUTO, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2023 suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato "A" della presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;

RICORDATO CHE la misura tariffaria per la TARI giornaliera é determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 50 per cento;

RITENUTO, altresì, di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2023:

- prima rata: 16/06/2023;
- seconda rata: 16/12/2023;

con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 16/06/2023;

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 15, stabilisce che: "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile";
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime";
- con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato di concerto con il Ministero dell'Interno in data 20 luglio 2021 sono state stabilite le specifiche tecniche per l'invio delle delibere e le procedure di inserimento delle stesse sul Portale del Federalismo Fiscale;
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio

su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Vicenza sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

ACQUISITO il parere favorevole dell'Organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi di quanto previsto dall'art. 239, comma 1, lettera b), punto 1), del decreto legislativo n. 267/2000, conservato agli atti;

VISTO l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ASSUNTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile dell'Ufficio tecnico/tributi di regolarità contabile del Responsabile Ufficio Ragioneria e di legittimità del Segretario Comunale;

VOTAZIONE: con n. 8 voti favorevoli, n. 4 voti di astensione (Balasso Antonio, Cervo Anna, Busin Sebastiano e Graziani Silvia) su n. 12 presenti e n. 12 votanti, espressi per alzata di mano, per il provvedimento;

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di dare atto che il Piano Finanziario PEF 2022-2025, e i documenti ad esso allegati, sono stati validati dall'Ente territorialmente competente Consiglio di Bacino "Vicenza", con nota del 16/05/2022 prot. n. GE 2022/0000705, e giusta delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 30.05.2022 di presa d'atto;
- 3) di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2023 di cui all'allegato "A" della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 4) di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario;
- 5) di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Vicenza nella misura del 5%;
- 6) di dare atto che le tariffe giornaliere del tributo, per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, sono definite in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata del 50%, fatta eccezione per le aree mercatali;
- 7) di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2023:
 - prima rata: 16/06/2023;
 - seconda rata: 16/12/2023;

con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 16/06/2023;

- 8) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98.

La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art 134, comma quarto, del D. Lgs. n. 267/2000 con la sotto riportata votazione palese, resa per alzata di mano:

presenti: n. 12

voti favorevoli: n.8

voti contrari: n. 0

voti di astensione: n. 4;

Si dà atto che l'integrale contenuto della discussione è registrato nell'apposito supporto informatico conservato in atti dell'Ufficio Segreteria, avente natura di documento amministrativo ai sensi dell'art. 22 comma 1 lett. d), in combinato disposto con l'art. 3 bis, della L. 241/90. Tale documento costituisce parte integrante del presente atto.

PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. DC - 13 - 2023 DEL 04-04-2023

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2023

Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica ai sensi art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000, espresso in data 12-04-2023	Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile ai sensi art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000, espresso in data 12-04-2023	Parere FAVOREVOLE di legittimità espresso in data 12-04-2023
Il Responsabile del Servizio CAVEDON LUCA	Il Responsabile del Servizio DALL'ALBA MARIA	Il Segretario Comunale GRAZIANI RENATO

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
BERTI ROBERTO

Il Segretario Comunale
GRAZIANI RENATO

Il firmatario del presente documento attesta che la presente copia informatica è conforme ai documenti informatici originali, firmati digitalmente, conservati presso il sistema informatico dell'Ente.

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

(artt. 20,21 e 24 del d.lgs. n. 82 del 07.09.2005 e s.m.e.i.)

Tariffe Utenze Domestiche		
Tariffa	Quota Fissa	Quota Variabile
DOM DOMESTICA 1	0,2298	53,936
DOM DOMESTICA 2	0,27	107,8719
DOM DOMESTICA 3	0,3016	138,2109
DOM DOMESTICA 4	0,3274	175,2918
DOM DOMESTICA 5	0,3532	219,1148
DOM DOMESTICA 6	0,3733	252,8248

Tariffe Utenze Non Domestiche		
Tariffa	Quota Fissa	Quota Variabile
N01 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,1553	0,6839
N03 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,1611	0,7089
N04 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,238	1,0485
N06 Esposizioni, autosaloni	0,1233	0,5484
N11 Uffici, agenzie, studi professionali	0,3758	1,6538
N12 Banche ed istituti di credito	0,1683	0,7424
N13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ealtri beni durevoli	0,3482	1,5346
N14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,4222	1,8586
N15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,2075	0,9137
N17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	0,3729	1,6413
N18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,2684	1,1872
N19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,3627	1,5969
N20 Attività industriali con capannoni di produzione	0,1886	0,8304
N21 Attività artigianali di produzione beni specifici	0,238	1,0446
N22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	2,2054	9,7091
N24 Bar, caffè, pasticceria	1,4872	6,5426
N25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,6936	3,0551
N26 Plurilicenze alimentari e/o miste	0,6021	2,6485
N27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	2,6785	11,7874
N28 Ipermercati di generi misti	0,6239	2,7474